

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 179

OGGETTO: Contratto d'appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Vibo Valentia – periodo da marzo a maggio 2018 e da settembre a dicembre 2018.

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 18 (diciotto) del mese di settembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett.

c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 3 – Pubblica Istruzione – Cultura - Turismo, nominata con Decreto Sindacale n. 7 del 14/06/2016, confermata con Decreto Sindacale n. 9 del 20/04/2017, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la sig.ra Simona Albano (codice fiscale LBN SMN 70L63 C352X), nata a Catanzaro (CZ), il 23 luglio 1970, residente in Catanzaro (CZ), Via Jannelli, n. 9, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della ditta S.I.A.R.C. – Società Industrie Alimentari e Ristorazione Collettiva – S.P.A., con sede legale in Catanzaro (CZ), Via

Adriana Teti

SA

Lucrezia Della Valle, n. 84/E, e sede operativa in Bivona di Vibo Valentia, Largo Marinella (codice fiscale e Partita IVA 01245130792), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Catanzaro, in data 09 maggio 1981, con il numero R.E.A. 96236, a tanto autorizzata, in forza della Procura Speciale per Notar, dott.ssa Carmen Infantino, Notaio in Catanzaro (CZ), Rep. n. 40762 – Raccolta n. 12991, registrata a Catanzaro (CZ), in data 29 dicembre 2011, al n. 7989, e rilasciata, in copia conforme all'originale, in data 26 febbraio 2018, che, su richiesta delle Parti, viene da me Segretario Generale ritirata ed allegata al presente atto sotto la lettera "A", in formato digitale, per formarne parte integrante e sostanziale; impresa che, nel prosieguo dell'atto, sarà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n. 72 del 31 gennaio 2018, modificata con determinazione dirigenziale n. 115 del 08 febbraio 2018, si è stabilito:

- 1) di indire una procedura aperta (R.D.O.), tramite Me.Pa, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Vibo Valentia, per il periodo da marzo a maggio e da settembre a dicembre 2018, da tenersi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- 2) di approvare gli atti di gara: Bando, Disciplinare, Capitolato speciale d'appalto e D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi

Interferenti), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,

3) di quantificare la somma complessiva per l'affidamento del servizio, pari ad €. 122.512,00 (euro centoventiduemilacinquecentododici/00) per l'intero periodo;

- che, esperita la procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 272 del 14 marzo 2018 (n. 27 del 14 marzo 2018 del Registro del Settore n. 3 – Pubblica Istruzione), il servizio di che trattasi, è stato aggiudicato alla ditta S.I.A.R.C. – Società Industrie Alimentari e Ristorazione Collettiva – S.P.A., con sede legale in Catanzaro (CZ), Via Lucrezia Della Valle, n. 84/E, per l'importo di €. 116.386,40 (euro centosedicimilatrecentoottantasei/40) oltre IVA al 4%, sull'importo a base di gara di €. 117.800,00 (euro centodiciassettemilaottocento/00), con un punteggio totale di 64,36, ribasso offerto dell'1,2%;


- che la somma necessaria per l'esecuzione del servizio, risulta registrata alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 5070, Bilancio 2018; giusta determinazione dirigenziale n. 426 del 20 aprile 2018 (n. 44 del 20 aprile 2018 del Registro del Settore n. 3 – Pubblica Istruzione);

- che sono state effettuate le verifiche d'Ufficio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta in sede di gara e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che la ditta S.I.A.R.C. S.p.A., ha dichiarato, nell'offerta prodotta, che i costi per la sicurezza aziendale, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma

Deedum Peti.



51

10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'intera durata dell'appalto, compresi nel prezzo offerto, risultano essere €. 2.000,00 (euro duemila/00);

- che in data 30 gennaio 2018, l'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, comunicava che a carico della ditta S.I.A.R.C. – Società Industrie Alimentari e Ristorazione Collettiva – S.P.A. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo Decreto legislativo;

- che in data 14 marzo 2018, a mezzo verbale sottoscritto dalle parti, è stata disposta ed accettata la consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge, con avvio a far data dal 14 marzo 2018;

- che è stato richiesto, on-line, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), emesso, con esito positivo, dall'Ente Previdenziale INAIL, prot. n. 12264219, con scadenza 30/10/2018, agli atti prot. n. 34139 del 10 luglio 2018;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti comparenti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e

sono depositati presso il Settore 3 – Servizio 1 - Istruzione.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto, ad esso allegato, in formato digitale, sotto la lettera "B".

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, la sig.ra Antonietta Farenza, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta S.I.A.R.C. – Società Industrie Alimentari e Ristorazione Collettiva – S.P.A., ha reso la dichiarazione secondo cui la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 3, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai

Antonietta Farenza

[Signature]

fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce alla ditta S.I.A.R.C. - Società Industrie Alimentari e Ristorazione Collettiva - S.p.A., l'appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Vibo Valentia.

ARTICOLO 5: Durata del servizio.

Il servizio, espletato nel periodo scolastico da marzo a maggio 2018, proseguirà da settembre a dicembre 2018.

ARTICOLO 6: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 116.386,40 (euro centosedicimilatrecentoottantasei/40) oltre IVA al 4%.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, sarà effettuato

secondo le modalità riportate nell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, previa verifica di regolarità contributiva, mediante l'acquisizione del D.U.R.C..

ARTICOLO 7: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) L'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..

b) Si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-

c) Il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analogha clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.


d) I pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG 736398697B assegnato all'intervento.

ARTICOLO 8: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, presso l'Istituto di Credito: UBI BANCA – Agenzia di Catanzaro - codice IBAN: IT5500311104400000000001824.

La persona delegata ad operare sul conto sopra indicato, è la sig.ra Farenza Antonietta, nata a Cortale (CZ), il 10 dicembre 1931 (C.F.: FRN NNT 31T50

Redmine Test.



D049D), residente in Catanzaro, Via Antonio Daniele, n. 24.

Giusta dichiarazione dell'Appaltatore, anticipata via e-mail, in data 04 settembre 2018.

ARTICOLO 9: Obblighi dell' "Appaltatore".

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni ed alle modalità di cui alle disposizioni riportate nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'appalto, nell'Offerta economica e nella Relazione tecnica presentate dall'Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre ditte partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del servizio.

ARTICOLO 10: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del

servizio;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

e) sospensione del servizio per tre giorni consecutivi di attività scolastiche;

f) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

g) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi del precedente art. 7 lett. b);

h) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale.


i) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penali previste nell'articolo 20 del Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità", sottoscritto in

Deiana Testi



data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ARTICOLO 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

ARTICOLO 12: Divieto di cessione del contratto.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata rescissione del contratto ed il risarcimento dei

danni e delle spese causate all'Amministrazione.

ARTICOLO 13: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 14: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 11.638,60 (euro undicimilaseicentotrentotto/60), a mezzo polizza fidejussoria N487/00A0753535, rilasciata, in Catanzaro, dalla compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Asspartner srl.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.


ARTICOLO 15: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, Polizza RCT/RCO n. 454A1651, con allegata quietanza di pagamento, rilasciata dalla compagnia "Zurich Insurance Plc"- Agenzia di Catanzaro, per un massimale di €. 5.164.000,00 (euro cinquemilionicentosessantaquattromila/00), a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 16: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli

Ademmetek



AS

in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella

Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 17: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.


Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 18: Domicilio dell'Appaltatore.

Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore è la sede legale dell'Impresa, sita in Catanzaro, Via Lucrezia Della Valle, n. 84/E, tel. 0961/752521-22 – pec: siarcsrl@pec.it -

ARTICOLO 19: Spese contrattuali.

Delmestri



A

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune di Vibo Valentia.

ARTICOLO 20: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 21: Protocollo di legalità

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità stipulato, in data 8 novembre 2017, fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte e così da fare parte del presente contratto.

ARTICOLO 22: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto in formato digitale. Le parti che sottoscrivono fanno espresso richiamo, inoltre, a quanto stabilito dalla legislazione di settore vigente in materia.


ARTICOLO 23: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 19 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.


- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- L'APPALTATORE: **sig.ra Simona Albano, nella qualità**

S.I.A.R.C. S.p.A.
Società Industrie Alimentari
e Ristorazioni Collettive
Via ~~Orsola Della Valle, 84/E~~
88100 CATANZARO
Tel. 0961.752521/2 - Fax 0961.754706
P. IVA 01245136792

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Michele Fratino**



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 7, 10, 11 12, 16 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante

l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del

10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.


Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.

Dalmer Tetti



S

1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adm Maria S. Allo Tet

S.I.A.R.C. S.p.A.
Società Industrie Alimentari
e Ristorazioni Collettive
Via Lucrezia Della Valle, 84/E
88100 CATANZARO
Tel. 0961.7528112 - Fax 0961.754705
P. IVA 01245130792

- L'APPALTATORE: sig.ra Simona Albano, nella qualità

- IL SEGRETARIO GENERALE: dott. Michele Frattino

Michele Frattino